



Unione dei Comuni Terre e Fiumi

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda, Tresigallo, Formignana, Ro

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI E I COMUNI DI COPPARO, BERRA FORMIGNANA JOLANDA DI SAVOIA TRESIGALLO E RO PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

REPERTORIO N. _____

DEL _____

L'anno duemilasedici con la presente scrittura privata firmata digitalmente tra:

COMUNE DI COPPARO, rappresentato nel presente atto dal Vice Sindaco Berneschi Martina, nata a Ferrara il 16.04.1989, domiciliata per la carica c/o la Residenza Municipale di Copparo Via Roma, 28; la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di C.C. n. 37 del 15 aprile 2016, immediatamente eseguibile - C.F.: 00053930384;

COMUNE DI BERRA, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Zaghini Eric nato a Copparo (FE) il 12.04.1977, domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale di Berra Via 2 febbraio 23 il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di C.C. n. 10 del 15 aprile 2016 immediatamente eseguibile – C.F.: 00308420389;

COMUNE DI FORMIGNANA, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Ferrari Marco, nato a Formignana l'11.11.1956 domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale di Formignana Via Vittoria, 29 il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di C.C. n.19 del 15 aprile 2016,

immediatamente eseguibile – C.F.: 00229710389;

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA rappresentato nel presente atto dal Sindaco Trombin Elisa nata a Copparo il 01.08.1973 domiciliata per la carica c/o la Residenza Municipale di Jolanda di Savoia P.zza Unità d'Italia, 5 la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di C.C. n. 15 del 7 aprile 2016 immediatamente eseguibile C.F.: 00313290389;

COMUNE DI RO rappresentato nel presente atto dal Sindaco Giannini Antonio nato a Ferrara il 01.07.1977 domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale di Ro P.zza Libertà 1 il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di C.C. n. 6 del 18 aprile 2016, immediatamente eseguibile C.F.: 00119840387;

COMUNE DI TRESIGALLO, rappresentato nel presente atto dal Sindaco Barbieri Dario nato a Tresigallo (FE) il 21 febbraio 1955, domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale di Tresigallo Piazza Italia n. 32 il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di C.C. n. 19 del 14 aprile 2016, immediatamente eseguibile – C.F.: 00207100389;

E

1) UNIONE DEI COMUNI “Terre e Fiumi” rappresentato nel presente atto dal Presidente Rossi Nicola nato a Copparo il 26.04.1967 domiciliato per la carica c/o la Residenza Municipale Via Roma, 28 il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 11 del 26 aprile 2016 immediatamente eseguibile – C.F.: 01801760388.

PREMESSO:

- che veniva istituita, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Unione "Terre e Fiumi" dei Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda, Ro e Tresigallo ed approvato il relativo Statuto e Atto Costitutivo;

- in data 01/12/2009 i Sindaci aderenti all'Unione hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- lo Statuto dell'Unione prevede all'art. 6 che i Comuni aderenti possano conferire all'Unione l'esercizio di funzioni e servizi in materie di propria competenza fra cui quelle appartenenti all'area dei "Servizi di Polizia Municipale";
- l'art. 7 dello Statuto dell'Unione prevede che il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione si perfeziona, con l'approvazione, da un lato, di apposito atto deliberativo da parte degli Organi consiliari dei Comuni che effettuano il conferimento e, dall'altro, con il recepimento da parte del Consiglio dell'Unione di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve tra l'altro prevedere:
 - i profili organizzativi per il trasferimento di ciascuna funzione o servizio;
 - la regolamentazione dei rapporti finanziari fra gli Enti aderenti;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso;
- che in data 18/04/2011 Rep. 15.005 veniva sottoscritta la "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Jolanda di Savoia, Tresigallo e Ro per il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al servizio di polizia locale" e che, giusto art. 2 comma 1° della convenzione stessa, questa ha durata quinquennale rinnovabile;
- che tale convenzione, ormai prossima alla scadenza, deve essere adeguata e rinnovata;
- che è pertanto intenzione delle Amministrazioni conferenti procedere al rinnovo della convenzione stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della Legge Regionale 10/2008 nonché dell'articolo 6 dello Statuto dell'Unione disciplina il trasferimento all'Unione Terre e Fiumi" costituita dai Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda, Ro e Tresigallo, delle funzioni di Polizia Locale.

Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite, su tutto il territorio dell'Unione, anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

I Comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda, Ro e Tresigallo trasferiscono pertanto all'Unione "Terre e Fiumi" tutte le funzioni proprie e delegate, le competenze e le attività esercitate in materia di Polizia Locale di cui gli stessi sono titolari ai sensi della Legge 65/1986 e della Legge Regionale 24/2003. In particolare a titolo indicativo e non esaustivo, devono considerarsi trasferiti all'Unione:

- a. i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b. i controlli sulla mobilità e sulla sicurezza stradale, comprensivi delle attività di Polizia Stradale e di rilevamento degli incidenti stradali di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
- c. la tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di Polizia Amministrativa

commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

d. la tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di Polizia Edilizia ed Ambientale, anche in relazione ad eventuali sistemi di gestione certificati implementati dai singoli Comuni;

e. la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale attraverso attività di prossimità, di Polizia Giudiziaria e di pubblica sicurezza, quest'ultime nei termini previsti dall'articolo 5 della Legge 65/1986;

f. il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;

g. i controlli relativi ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

h. il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

2. Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate nel modello organizzativo approvato dagli organi competenti dell'Unione, che può essere adeguato nel tempo per soddisfare le mutate esigenze sia dell'Unione che degli Enti aderenti.

Art. 2 - MODALITA' E TERMINI DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà durata pari a quella dell'Unione Terre e Fiumi.

2. Da tale data l'Unione prosegue nello svolgimento di tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1, e già svolte in Unione nel quinquennio precedente, di fatto subentrando agli stessi Comuni nei rapporti istituzionali che essi avevano fino alla data del 1° aprile 2011 in essere con altri enti relativamente alle materie conferite.

3. La competenza del Servizio dell'Unione riguarderà unicamente le pratiche presentate successivamente alla data del 1 aprile 2011. Rimangono pertanto di competenza dei singoli Comuni le pratiche protocollate in data antecedente al 1 aprile 2011.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura iniziale corrispondente a quanto indicato nel modello organizzativo approvato dagli organi competenti dell'Unione, che può essere adeguato nel tempo.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal progetto di cui al precedente comma, attraverso il personale a essa trasferito e/o comandato in virtù della precedente convenzione.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 5 della presente convenzione.

7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato agli articoli della presente convenzione.

8. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività in base a regolamenti propri, e ove non ancora assunti applicando ai Servizi in oggetto i regolamenti di funzionamento in vigore nel Comune di Copparo.

9. Per il coordinamento ed il raccordo delle attività e dei Servizi conferiti è possibile costituire un coordinamento tra i Responsabili dell'Unione e i Responsabili dei singoli Comuni. Il coordinamento è convocato dal Responsabile del Servizio dell'Unione ed è

composto da tutti i Responsabili di Area o Settori dei singoli Comuni e dell'Unione, interessati alle procedure. Il coordinamento svolge funzioni consultive, propositive, attuative e di raccordo in ordine alle problematiche concernenti la gestione del servizio che coinvolgono l'Unione ovvero i singoli Comuni.

Art. 3 - DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. I Comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e/o determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art 1.
2. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio, vengono determinati attraverso l'approvazione del modello organizzativo. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 - SEDE

1. La sede del Comando è costituito da una *sede centrale* (sede del Corpo/Comando Unico) presso il Comune di Copparo in via Mazzini n. 47, nei locali di proprietà di Patrimonio Copparo S.r.l. e da *presidi*, fissi o mobili, presso le sedi dei Comuni.
2. La sede potrà essere trasferita per meglio rispondere al mutare delle esigenze del servizio.

Art. 5 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese di investimento, tra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi. .

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. L'Unione può effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fine ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile e mobile correlate all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

Art. 6 - RIPARTO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.

2. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi effettuati dalla Polizia Locale sono di competenza dell'Unione, mentre rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo. Con apposito regolamento dell'Unione sarà disciplinato l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali e dell'Unione, alle Ordinanze dei Sindaci ed a quelle dei Dirigenti/Responsabili di Settore.

3. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi conferiti in base a quanto stabilito dall'articolo 10 dello Statuto dell'Unione, fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

4. Sempre in ragione di quanto assunto in sede di convenzione e per motivi legati all'autonoma strategia di controllo che può essere oggetto di indirizzo da parte dei Sindaci, per gli introiti relativi a sanzioni non afferenti al Codice della Strada e di pertinenza della Polizia Locale viene applicato il principio della competenza territoriale.

Art. 7 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione per lo svolgimento dei servizi conferiti utilizza:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra l'Unione e il Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio

delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione dovrà condurre con diligenza i beni in concessione e dovrà provvedere a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi, per qualsiasi causa, ai beni in concessione d'uso, nonché la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, e a carico dell'Unione.

Art. 8 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

1. L'eventuale recesso di un Comune dalla presente convenzione dovrà essere preceduto da apposito accordo tra Comune recedente e Unione regolante i riflessi e le ricadute del recesso medesimo sulla gestione del servizio in termini di dotazioni di personale, strumentali e finanziarie.

2. Saranno a carico del Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare per la riorganizzazione del servizio a seguito del recesso.

3. Il recesso dalla convenzione, oltre che congruamente motivato, dovrà essere preceduto da un preavviso di mesi sei.

Art. 9 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE

Il Sindaco di ciascun Comune assicura costantemente le informazioni sull'andamento dell'attività del Corpo Unico ai propri organi collegiali dopo avere sentito il Comandante.

I Sindaci dei singoli Comuni, come anche il Presidente dell'Unione per quanto di sua competenza, dovranno:

- fornire al Comandante, ad inizio anno, il calendario delle "iniziative" a carattere ricorrente che hanno luogo nei singoli Comuni per permettere la programmazione dei servizi a supporto delle stesse;

- fornire al Comandante, con un congruo preavviso, il calendario delle iniziative a carattere non ricorrente che hanno luogo nei singoli Comuni per permettere la programmazione dei servizi a supporto delle stesse in coerenza con l'impianto organizzativo del Corpo;

- fornire ed acquisire informazioni relative allo stato di sicurezza/insicurezza legalità/illegalità presente sul territorio.

Il Comandante recepisce gli indirizzi e le direttive di massima dell'Unione e presenta un programma generale annuale preventivo di lavoro indicativamente entro il 28 febbraio; lo stesso mantiene informati i Sindaci sull'andamento del programma di lavoro trasmettendo per iscritto eventuali modifiche ai programmi generali prefissati, con le motivazioni e le eventuali proposte o richieste, in modo che gli stessi possano effettuare l'opportuna

vigilanza sull'andamento della convenzione e dei servizi di Polizia Municipale.

Art.11 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 12 - PRIVACY

I dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto. ("Tutela privacy"). Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi. Si fa rinvio al D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Art. 13 - REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI COPPARO:

firmato digitalmente Martina Berneschi

IL SINDACO DEL COMUNE DI BERRA:

firmato digitalmente Eric Zaghini

IL SINDACO DEL COMUNE DI FORMIGNANA:

firmato digitalmente Marco Ferrari

IL SINDACO DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA:

firmato digitalmente Trombin Elisa

IL SINDACO DEL COMUNE DI TRESIGALLO:

firmato digitalmente Barbieri Dario

IL SINDACO DEL COMUNE DI RO:

firmato digitalmente Antonio Giannini

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI:

firmato digitalmente Nicola Rossi